

# Regolazione rifiuti ARERA. Question time IFEL



*Walter Giacetti*

*Esperto IFEL*

*Francesco Iacotucci*

*Esperto IFEL*

*Venerdì 11 Aprile 2025*

# *Indice*

- Introduzione delle novità
- Domande inviate

## • ARERA: ULTIMI PROVVEDIMENTI

- 15 Aprile 2024 **Raccolta dati: TQRIF - Qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani**
- Determina 16 aprile 2024 2/2024 – DTAC **Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento...**
- 18 Aprile 2024 **Pubblicazione Raccolta dati: Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti**
- 30 aprile 2024 **Raccolta dati: Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti**
- 28 maggio 2024 **Proroga termine invio dati "Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti" anni 2022 e 2023**
- 29 maggio 2024 **Raccolta dati: Tariffe impianti di trattamento**
- 4 giugno 2024 **Istituto Nucleo dell'Arma dei Carabinieri presso ARERA**
- 30 luglio 2024 **Modalità operative per la trasmissione del contratto di servizio adeguato alla deliberazione 385/2023/R/rif**
- 22 ottobre 2024 **420/2024/E/rif Orientamenti per la graduale estensione al settore dei rifiuti urbani del sistema di tutele per l'empowerment e la risoluzione delle controversie dei clienti e utenti dei settori regolati**
- 28/10/2024 **Determina Contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l'anno 2024**
- 29/10/2024 **DCO 450/2024/R/rif Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Orientamenti finali**
- 11/11/2024 **Memoria 465/2024/l/com Memoria dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito al disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n.153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico" (AS 1272)**
- 17 dicembre 2024 **567/2024/l/rif Quarta relazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"**
- **27 dicembre 2024 574/2024/E/rif Disposizioni per la graduale estensione al settore dei rifiuti urbani del sistema di tutele per l'empowerment e la risoluzione delle controversie dei clienti e utenti dei settori regolati**
- **27/12/2024 596/2024/R/rif Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**
- 27 gennaio 2025 **Comunicato operatori Perequazione rifiuti: invio delle dichiarazioni alla CSEA**
- 28 gennaio 2025 **23/2025/R/rif :Avvio di procedimento per l'aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif**
- 3 febbraio 2025 **Aperta la raccolta dati in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativa all'anno 2024**
- 11 FEBBRAIO 2025 **43/2025/R/RIF Chiusura dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione dell'autorità 41/2024/r/rif, sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani**
- 18 FEBBRAIO 2025 **56/2025/R/RIF Avvio di procedimento per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani**
- 18 FEBBRAIO 2025 **57/2025/R/RIF Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)**
- 2 apr 2025 **146/2025/R/rif DCO Primi orientamenti per l'introduzione della separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani**
- 2 apr 2025 **147/2025/R/rif DCO Orientamenti per l'aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani**
- 3 apr 2025 **133/2025/R/rif Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24**

# Date importanti

30 giugno 2024

- Approvazione pef impianti
- Scadenza raccolta dati  
Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti

20 Luglio 2024

- Approvazione pef 2024 25
- Definizione costi efficienti
- Perequazione
- Monitoraggio qualità

20 Agosto 2024

- **Aggiornamento contratto di servizi**

24 Novembre 2024

- **Versamento Contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l'anno 2024**

31 gennaio 2025

- **Comunicare i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste.**

31 marzo 2025

- **Scadenza raccolta dati in materia di qualità contrattuale e tecnica**

11 Aprile 2025

- **Risposta alla consultazione postuma su perequazione sociale**

7 maggio 2025

- **Risposta documenti di consultazione su unbundling e qualità**

# Il quadro regolatorio

Dal 2018 l'Autorità svolge funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva 481/95

**sistema di tutele per l'empowerment e la risoluzione delle controversie dei clienti e utenti dei settori regolati**  
(574/2024/E/rif)

**Trasparenza**  
(Del. 444/2019/R/RIF)

TITR- Elementi informativi minimi da rendere disponibili attraverso i siti internet, documenti di riscossione e comunicazioni individuali agli utenti

**Qualità del servizio**  
(Del. 15/2022/R/RIF)  
(23/2025/R/rif)

TQRIF – obblighi di servizio e standard generali di qualità per le attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio strade, gestione tariffe e rapporto con gli utenti

**Contratto di servizio**  
(Del. 385/2023/R/RIF)

**Metodo tariffario rifiuti MTR-2**  
(D. 363/2021/R/RIF e smi)

- Regolazione delle entrate tariffarie di riferimento
- Fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento

**Determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata**  
(Del. 389/2023/R/RIF)

**Sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani**  
(Del. 386/2023/R/RIF)

**Definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e recupero**  
(Del. 387/2023/R/RIF)

**Unbundling**  
Avviato il procedimento  
01/02/2024 da concludere  
entro il 30/06/2025;

**Schema tipo di bando di gara**  
(Delibera 596/2024/R/rif)

**Articolazione tariffaria**  
(56/2025/R/rif)

- provvedimenti non ancora adottati
- provvedimenti in via di revisione o completamento



12.2. L'applicazione eteronoma del c.d. MTR anche per i rapporti contrattuali in corso di esecuzione, mediante la sostituzione automatica delle clausole non conformi alla regolazione vigente, non può essere condizionata dall'approvazione dello schema-tipo dei **contratti di servizio**, giacché quest'ultimo è il precipitato di un obbligo normativo già vigente, assegnato all'Autorità dall'art. 1, comma 527, lettera e), della legge n. 205/2017 e funzionale alla definizione di formule di contenuto minimo inderogabile, nonché alla razionalizzazione dei contenuti negoziali, anche al fine di agevolarne il controllo e l'aggiornamento.

12.3. Nella stessa delibera n. 385/2023, peraltro, si sottolinea che ***“la prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17”***.

Publicato il 08/04/2024

N. 00485/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 00515/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

Lecce 28  
marzo  
2025

## La Regolazione rifiuti urbani - Guida alla predisposizione del PEF secondo MTR-2 ARERA

Publicato in: TAG: Letto:  
Pubblicazioni e documenti arera pef mtr2 4276 volte

27 Feb, 2023



La Guida illustra in modo organico le disposizioni emanate dall'ARERA nel corso del 2022, con particolare riferimento alla delibera ARERA n. 131/22/R1, riguardante l'evoluzione del primo volume IFEL dedicato al Metodo tariffario rifiuti (MTR) avviato dal 2019.

In particolare, il nuovo metodo MTR-2, che nel Volume viene dettagliatamente analizzato, segna il passaggio da un PEF annuale ad uno quadriennale (2022-2025), e introduce diverse novità e integrazioni al primo MTR; si prevede l'introduzione della regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, allo scopo di premiare la strada della valorizzazione del

rifiuto, e l'introduzione del concetto di "perequazione ambientale" sulla base della gerarchia dei rifiuti, oltre ad altre importanti novità che a partire dal 2022 faranno parte integrante dei Piani economico finanziari degli enti.

L'obiettivo è quello di restituire agli operatori una chiave di lettura agile in un testo unico e integrato, a partire dalle note di approfondimento predisposte da IFEL sin dall'avvio della nuova regolazione.

La regolazione rifiuti urbani - Guida alla predisposizione del PEF secondo MTR-2 ARERA



## REGOLAZIONE ARERA NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI: CONTRATTI DI SERVIZIO

*Guida alla lettura e all'applicazione della delibera 385/2023/R/rif*

Luglio 2024

# IFEL:

- [Quesiti: assistenzaMTR@fondazioneifel.it](mailto:quesiti@fondazioneifel.it)
- [Materiali Utili, webinar, pubblicazioni,...](http://www.fondazioneifel.it/regolazione-rifiuti-arera)
- [www.fondazioneifel.it/regolazione-rifiuti-arera](http://www.fondazioneifel.it/regolazione-rifiuti-arera)
- **News aggiornate**



L'adeguamento dei contratti di servizio gestione rifiuti allo schema tipo ARERA. Nota di chiarimento

10 Ott, 2024

I Dpcm n. 24/2025 che definisce le modalità dell'agevolazione: vale un taglio del 25% ma riguarderà soltanto i nuclei con Isee inferiore a 9.350 euro; una soglia elevata, per le famiglie con almeno quattro figli, a 20mila euro. Manca, a questo punto, solo un ultimo tassello: il provvedimento dell'Autorità per l'energia (Arera), sentito il Garante della privacy, che dovrà stabilire le modalità di trasmissione dei dati dall'Inps ai Comuni. Solo così, infatti, il meccanismo potrà funzionare in automatico.

- Il bonus è nato, formalmente, con il decreto legge n. 124/2109, varato dal Governo Conte. Da allora, però, è rimasto sulla carta. L'attuazione era affidata a un Dpcm, programmato entro quattro mesi (quindi, per l'inizio del 2020). Quel provvedimento è arrivato soltanto adesso. Il suo obiettivo, come indicava già la legge, è assicurare gli utenti del servizio rifiuti «in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate». Il modello di questa agevolazione è il bonus sociale per l'energia elettrica e il gas.

- Lo sconto verrà riconosciuto «ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani» per nucleo familiare. Per individuare i nuclei in condizioni di effettivo disagio economico, sarà utilizzato come riferimento l'Indicatore di situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità. L'accesso al bonus sociale sarà riconosciuto, come detto, ai nuclei familiari con Isee non superiore a 9.530 euro, «elevato a 20mila euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico». Queste soglie saranno aggiornate ogni tre anni dall'Arera.

- **L'agevolazione consisterà in una riduzione del 25% della Tari, la tassa sui rifiuti. Materialmente, viene coperta da una «apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica». In altre parole, il gettito complessivo della tassa sui rifiuti andrà a coprire anche questi sconti.**

- **Il bonus sarà riconosciuto automaticamente, per gli importi dovuti a partire da gennaio 2025, agli utenti domestici che siano in possesso di un Isee in corso di validità. Quindi, sarà sufficiente avere ottenuto l'Isee 2025, che rientri nei tetti previsti dalla legge, per avere lo sconto sulla tariffa, senza altri adempimenti. Questo automatismo, però, presuppone una trasmissione di dati tra diversi soggetti: soprattutto, l'Inps che detiene il patrimonio informativo sull'Isee, e i Comuni che sono titolari della Tari. Per disciplinare questo scambio di dati è necessario un altro provvedimento dell'Arera, che chiuderà il cerchio e renderà pienamente operativo lo sconto.**

- A quel punto, come spiega il provvedimento, i Comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito potranno garantire, senza altri adempimenti degli utenti, «l'applicazione delle agevolazioni».

*3 apr 2025 133/2025/R/rif Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24*

**La delibera Arera del 1 Aprile definisce la quota perequativa da porre a decorrere dal 2025 in maniera uniforme nelle bollette tari sia per le UD che le UND pari a 6 euro.**

- 2.1 A decorrere dall'1 gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

**2.1 bis A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.”**

2.2 La componente *UR1,a*, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.

2.3 La componente *UR2,a*, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

**2.3 bis La componente *UR3,a*, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti**

2.4 Le componenti perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

3.1 Sono istituiti presso CSEA i seguenti conti:

- a) il Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, anche denominato Conto *UR1* , alimentato dalla componente perequativa *UR1,a*;
- b) il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anche denominato Conto *UR2* , alimentato dalla componente perequativa *UR2,a*.
- c) il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto *UR3*, alimentato dalla componente perequativa *UR3,a*;

3.4 CSEA può utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri Conti da essa gestiti con riferimento al settore ambientale per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità dei Conti di cui al precedente comma 3.1, a condizione che sia garantita la capienza dei Conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.

6.1 Entro il 31 gennaio dell'anno "a+1", il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica a CSEA, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall'applicazione delle componenti perequative di cui all'Articolo 2, nonché degli importi  $CSM,a$  per quanto di competenza, opportunamente validati dall'Ente territorialmente competente, così determinati:

- a) l'importo  $IUR1,a net$  relativo ai rifiuti accidentalmente pescati e ai rifiuti volontariamente raccolti, calcolato come segue:  $IUR1,a net = UR1,a \times Nutenze a - CSM,a$
- b) l'importo  $IUR2,a$  relativo alla copertura di eventi eccezionali e calamitosi, calcolato come segue:  $IUR2,a = UR2,a \times Nutenze a$
- c) l'importo  $IUR3,anet$  relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue:  $IUR3,anet = UR3,a \times Nutenze a - BSRU,a$  dove:
  - $BSRU,a$  è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno "a" ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24."

6.2 Entro il medesimo termine di cui al comma precedente, il soggetto di cui al comma 5.3 comunica a CSEA, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi  $CSM,a$  opportunamente asseverati dall'Autorità di sistema portuale.

6.3 **Entro il 15 marzo (31 maggio) dell'anno "a+1" il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti versa (riceve) a (da) CSEA gli importi di cui al comma 6.1, se positivi (negativi).**

## *Tgrif Articolo 26 Periodicità di riscossione*

- 26.1 Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.
- **26.2 In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione. (derogato per anno 2025)**
- 26.3 Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.
- 26.4 Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 26.1 e 26.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

**Dalla DELIBERA n. 363-21 riduzioni 4,6**

4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, **le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario (EEF) della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al PEF, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente**, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

**L'ETC ha ampia facoltà di ricorrere alla riduzione 4.6 ma deve sempre verificare attentamente l'EEF della gestione**

**Ove gli ETC ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità (QL) ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (PG) - il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:**

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTSa* e *CTRa* ;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing  $b$  in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale;
- Le valutazioni relative alla allocazione temporale dei conguagli sulla base di quanto previsto al comma 17.2 (rimodulazione dei conguagli).

Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico-finanziario, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria

# Il Limite alla crescita tariffaria

new

**Il limite alla crescita tariffaria ( $\rho_a$ ) rispetto all'anno precedente, per gli anni dal 2024 al 2025, non può superare, il valore del 9,60%**

ARERA, inoltre, chiarisce che il limite si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario e non al singolo corrispettivo dovuto a ciascun gestore: nel caso in cui vi siano più gestori operanti in uno specifico ambito tariffario, pertanto, l'ETC dovrà valutare quale sia la specifica dinamica di variazione del corrispettivo del singolo gestore, in modo da garantire che il corrispettivo complessivo rispetti il limite alla crescita.

## Evolutione del limite alla crescita

MTR1	6,6%
MTR2 (22-23)	8,6%
MTR2 (24-25)	9,6%

# Determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2024-

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)^{-1} \quad \text{LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE}$$

dove:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

Attuale parametro MTR-2: 1,7%

Tasso di inflazione programmata (2,7%)

Coefficiente per il miglioramento della qualità

Coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale

Coefficiente di recupero di produttività (0,1% ÷ 0,5%)

Due ulteriori parametri:

- $C116_a$  per tenere conto delle necessità di copertura delle componenti  $CO_{116,TV,a}^{exp}$  e  $CO_{116,TF,a}^{exp}$
- $CRI_a$  che intercetta i maggiori oneri sostenuti **riconguibili alla dinamica dei prezzi dei fattori di produzione** nel 2022 e 2023. Tale coefficiente può essere valorizzato **entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro  $\rho_a$  assumere valore superiore a quello risultante dalla formula**

## 2025 PERIMETRO GESTIONALE ( $PG_a$ )

		Nessuna variazione nelle attività gestionali	Presenza di variazioni nelle attività gestionali
QUALITÀ PRESTAZIONI ( $QL_a$ )	Mantenimento dei livelli di qualità	Schema I Fattori per calcolare il limite: $PG_a = 0$ $QL_a = 0$	Schema II Fattori per calcolare il limite: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0$
	Miglioramento dei livelli di qualità	Schema III Fattori per calcolare il limite: $PG_a = 0$ $QL_a \leq 4\%$	Schema IV Fattori per calcolare il limite: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$



Necessità di **contemperare** segnali di **contenimento e di razionalizzazione dei costi**, con opportuni **incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto** e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale (**tenuto conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità in via di definizione**)




**CRIa**

# Parametri Limite alla crescita tariffaria (art. 4 MTR)

Parametro	Note	Valore Min-Max
$rpi_a$	Inflazione programmata	2,7%
X	Recupero produttività	0,1-0,5%
QLa	Miglioramento Qualità	0-4,0%
PGa	Modifiche Perimetro	0-3,0%
C <sub>116</sub>	Scostamenti decreto 116	0-3,0%
CRIa	Dinamica Prezzi	0-7%
$\rho_a$	<b>Limite alla crescita</b>	<b>9,6%</b>





# Costi efficienti secondo MTR





FIG. 6.15 *Variazione media annuale delle entrate e del limite di crescita*<sup>19</sup>



Fonte: ARERA, elaborazioni sulle predisposizioni tariffarie relative al periodo 2022-2025.

***Incrementi  
costi vs.  
inflazione***

**Equilibrio economico  
finanziario della  
gestione.**

**Corrispettivo  
conforme  
all'esito di  
gara**



**Corrispettivo  
derivante  
dell'applicazione  
e del Metodo  
Arera**

A seguito di richiesta (rigettata dal comune) di revisione prezzi conforme al capitolato speciale (che richiama il codice appalti) i giudici hanno ritenuto non più applicabile al caso di specie la disciplina generale in materia di contratti pubblici.

- *“la regolazione introdotta dall’Autorità si basa sul criterio del riconoscimento dei costi efficienti e **disdegna modalità di adeguamento automatico della tariffa**, [...]; ciò ne determina **l’ontologica incompatibilità con il sistema revisionale pregresso**, che era invece ancorato alla rilevazione delle variazioni delle componenti di costo a livello statistico o contrattuale”.*
- *“[...] la predetta disciplina [quella dell’ARERA] si fa specificamente carico di individuare criteri e parametri idonei a preservare l’equilibrio economico finanziario contrattuale, al pari della risalente disciplina contrattualistica pubblica”.*

- Il Comune ha considerato **insuperabile** il corrispettivo contrattuale rivalutato e aggiornato con la variazione ISTAT limitando di conseguenza il riconoscimento tariffario a una parte soltanto dei costi documentati dalla ricorrente (nel c.d. «pef grezzo»)
- **Mancanza totale di motivazione sull'esistenza o meno dell'EEF: "in quanto i costi ritenuti inefficienti sono meramente elencati in un foglio excel"**
- **«Il Comune non è quindi obbligato a riconoscere per intero l'adeguamento contrattuale dei costi unitari all'inflazione, benché inferiore al limite risultante dall'applicazione del MTR-2, e neppure a riconoscere un adeguamento pari al suddetto limite, ma per fare questo deve dimostrare che la gestione rimarrebbe in equilibrio anche senza l'adeguamento nella misura massima consentita (v. art. 4.6 della deliberazione dell'ARERA n. 363/2021).** L'art. 4.6 della deliberazione dell'ARERA n. 363/2021 impone al Comune di affrontare il problema dell'attuale sostenibilità finanziaria della gestione solo qualora non intenda concedere al gestore l'intero incremento derivante dall'applicazione dei parametri del MTR-2.»
- ***... il Comune ha ritenuto soddisfattivo per il gestore l'aggiornamento degli importi con la variazione ISTAT, secondo quanto previsto nel contratto, ma in questo modo ha disapplicato il MTR-2 in una parte essenziale, eliminando la necessaria correlazione tra i costi del servizio e il livello tariffario che deve assicurare una gestione non in perdita.***
- ***Il metodo tariffario non può essere la camera di compensazione per rimediare a errori di impostazione dell'offerta, perché questo implicherebbe un trasferimento del rischio di impresa dall'aggiudicatario agli utenti del servizio, e a livello generale introdurrebbe un incentivo alla presentazione di offerte prossime al limite di sostenibilità finanziaria***
- ***il Comune effettui una nuova valutazione del PEF e degli atti connessi, esaminando singolarmente le voci di costo escluse, per stabilire motivatamente se possano essere considerate efficienti o meno.***
- ***Una volta ridefinito su questo presupposto il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, dovrà essere ripetuta la scelta se concedere in tutto o solo in parte l'incremento del corrispettivo alla ricorrente, evidenziando, in caso di attribuzione parziale, il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.***

Per tenere in conto **l'utile di impresa** è possibile fare riferimento alle **variabili tariffarie** stabilite dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, e quindi dal MTR-2, che **definiscono implicitamente la marginalità e redditività della gestione**, fermo restando la valutazione di eventuali condizioni differenziali derivanti dalle specifiche offerte di affidamento.

In particolare, gli indicatori regolatori da prendere a riferimento devono essere:

- **la remunerazione del capitale investito e la quota di sharing sui ricavi** derivanti dai recuperi di materia, desumibili dal PEFA;
- **il WACC regolatorio** definito da ARERA. ( ad oggi pari al 6,3%, più 1% per la quota di capitale investito netto (CIN) corrispondente agli investimenti riconosciuti con un time lag di due anni)

Tali elementi possono essere valutati anche in relazione agli elementi contabili rapportati alla gestione quali:

- **il margine operativo netto (MON);**
- **Il tasso interno di rendimento (TIR).**

**Del confronto tra gli elementi regolatori e contabili è opportuno darne conto nella Relazione di accompagnamento al PEF.**

## **Articolo 9 Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale**

**1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.**

2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

**4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.**

5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

## Articolo 60 Revisione prezzi

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi ((riferite alle prestazioni oggetto del contratto)).

2. ((Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano: .....

**b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.))**

**2-bis. ((Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. ....**

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici.....

**b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici ((, anche disaggregati,)) dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici ((, anche disaggregati,)) delle retribuzioni contrattuali orarie.**

**4-ter. ((In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.))**

## Articolo 120 Modifica dei contratti in corso di esecuzione

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, ....

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ....

c) *((per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:*

***1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;***

Approccio regolatorio necessita di «procedura partecipata con il gestore» e collaborazione tra Comune ed ETC


***L'Ente territorialmente competente si impegna ad adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica.***

Per adempiere alle disposizioni regolatorie è NECESSARIA una attività di collaborazione e condivisione tra ETC e Gestore.

In particolare le attività di:

- Validazione
- verifica dei driver di ripartizione
- definizione dei diversi costi previsionali
- verifica dell'equilibrio economico finanziario,
- applicazione eventuale delle riduzioni ai costi massimi (rid. 4.6)

In generale la scelta dei vari coefficienti di sharing e produttività è conseguente ad una conoscenza precisa del servizio, della qualità dello stesso, degli obiettivi di RD% e riciclaggio oltre che delle modalità di rendicontazione dei costi del gestore.



**ARERA**

# Le vostre domande

# Riduzioni Mtr

Il Comune svolge l'attività di bollettazione della tari, approvando annualmente il piano tariffario in base all'importo fissato dal PEF validato annualmente dall'Ente d'Ambito (Eda Salerno), mentre la gestione dei rifiuti (raccolta, spazzamento e smaltimento) è affidata alla propria società in house, alla quale vengono riconosciuti annualmente i costi sostenuti su base previsionale, salvo conguaglio. Nell'anno 2024 la predetta società ha registrato una riduzione dei costi sostenuti (in particolare quelli di smaltimento), rispetto a quelli preventivati nel PEF e bollettati ai cittadini a titolo di TARI, di circa € 350.000,00. Quando è possibile portare a scomputo a predetta economia dei costi nella determinazione delle tariffe tari ?

Delibera 363/21 all. A 28.4 Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

Delibera 2/2021 articolo 1.4: Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

# Revisione Pef

Il Comune di Gorle ha una convenzione col Comune vicino, proprietario del Centro di Raccolta differenziata. Nel 2024 l'appalto per la gestione del Centro è stato affidato ad una nuova società con costi maggiori e con esclusione di una parte del servizio che deve essere impegnato e liquidato direttamente dal nostro Comune (Gorle) con ulteriore maggiorazione di costi. E' possibile rifare il PEF? Grazie

Delibera 363/21 all A 28.4 Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

# MTR e PEF

- Spazzamento e svuotamento cestini; se entra cooperativa in sostituzione gestore rifiuti, nell'MTR2 devo sempre inserire la voce nel CSL o posso mettere questa spesa nelle spese generali del Comune?
  - **Quali sono i soggetti tenuti alla predisposizione del piano economico finanziario?**
    - *I soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario (di seguito: PEF) sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia. Qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori (ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera.”*
  - *Possono identificarsi più soggetti gestori tenuti all'adempimento delle disposizioni regolatorie?*
    - *Sì, qualora le attività del servizio siano affidate a più soggetti gestori e tali soggetti siano indentificati come tali dall'Ente territorialmente competente.*


# Pef sharing

**RAPPORTO TRA PREMIALITA' E FATTORE DI SHARING** Il contratto di servizio stipulato tra il Comune di Altamura e la società appaltatrice del servizio di igiene urbana, attualmente oggetto di proroga tecnica, prevede a favore del Gestore una premialità costituita dal 50% dei risparmi ottenuti dal Comune sui costi per lo smaltimento della frazione indifferenziata e una quota del 20% dei ricavi ottenuti dalla vendita ai consorzi CONAI delle frazioni differenziate. Si chiede se il fattore premiante sopra descritto sia in tutto o in parte superato e dunque assorbito dal fattore di “sharing” previsto dalla Regolamentazione ARERA. Nel caso in cui le misure siano da considerarsi cumulative si chiede dove debbano reperirsi le risorse necessarie a coprire la premialità prevista dal contratto di servizio, atteso che la stessa non trova alcuna copertura nel PEF.

# PEF corrispettivo e prestazioni occasionali

OMNICOMPRESIVITA' DEL CORRISPETTIVO ANNUALE Tra i dati richiesti per la compilazione dei files prodromici all'aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 vi erano anche quelli relativi ai costi annuali stimati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive occasionali (rimozione ingombranti abbandonati, emungimento pozzi nel centro storico, fermo mezzi per eventi radiometrici, eccedenze chilometriche ecc.). I costi indicati per tali prestazioni hanno contribuito alla quantificazione del costo annuale del servizio previsto dal PEF, da riconoscere al Gestore. E' corretto ritenere che le somme per prestazioni aggiuntive occasionali debbano essere trattenute dal canone riconosciuto nel PEF in favore dell'appaltatore, ed erogate solo quando effettivamente svolte ? Qualora, invece, dovesse essere erogato l'intero canone previsto da PEF, in caso di mancato svolgimento di prestazioni aggiuntive occasionali, il Comune dovrebbe recuperare le somme? "

# L'ambito di applicazione del MTR-2 è il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e simili, anche differenziati ovvero dei singoli servizi che lo compongono



la **Legge 17 maggio 2022, n.60** recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare" detta «**Salva-Mare**», entrata in vigore il **25 giugno 2022**.

## I rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti diventano rifiuti urbani

La Legge Salva-Mare introduce due importanti definizioni:

- ✔ **"Rifiuti accidentalmente pescati"** definiti come "i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo";
- ✔ **"Rifiuti volontariamente raccolti"** ossia i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune.

Entrambi i rifiuti sono classificati come **urbani**, infatti nella definizione di cui all'art. 183, c.1 lettera b-ter (definizione di rifiuti urbani) sono ora ricompresi anche "i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune".

Nel documento di pagamento che perviene al cittadino deve essere indicato separatamente il costo riferito alle attività esterne al ciclo dei rifiuti, in modo che l'utente sappia con chiarezza cosa sta pagando.

# Perimetrazione

Risulta altresì evidente che la descrizione delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti in fase di redazione del PEF è un onere del gestore e che questi deve dettagliarne i relativi costi. Nella fase di verifica da parte dell'amministrazione competente le attività esterne dovranno quindi essere oggetto di particolare attenzione nell'attestazione richiesta.

L'Autorità, inoltre, ha specificato che qualora nell'ambito delle entrate tariffarie identificate prima dell'adozione del MTR sia stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale dei rifiuti urbani, <<a decorrere dal 2020 l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime>>. Tale concetto è ribadito anche all'art. 6 del Testo integrato in tema di Trasparenza (TITR) allegato alla delibera 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/rif: vi si afferma che nel documento di riscossione deve essere sempre data separata evidenza delle eventuali ulteriori componenti tariffarie, diverse da quanto dovuto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Costi per attività esterne al ciclo integrato dei RU di cui al comma 6.4 del MTR-2

Attività esterne ciclo integrato RU	2022					
	Gestore A	Gestore B	0	totale Gestori	Comune X	Gestore A
Costi per attività esterne al ciclo integrato dei RU di cui al comma 6.4 del MTR-2	20.000			20.000	15.000	21.000

Figura 2-30 – Attività esterne al ciclo integrato RU

# PEF varie

- "APPLICAZIONE METODO: La valorizzazione di detrazioni dei costi ex 4.6 derivanti dal confronto del PEF MTR con i corrispettivi contrattuali deve essere giustificata per singola voce di costo, o può essere imputata alle voci di costo più significative?
- APPLICAZIONE METODO: Nel caso in cui NON si proceda alla riapertura infra-periodo di un PEF, è possibile recuperare il valore dell'anno dispari derivante dalla differenza tra PEF approvato (preconsuntivo o stimato) e costi efficienti a consuntivo a posteriori considerando un conguaglio sull'anno successivo? (Esempio: approvazione PEF 2024/25 con PEF 2025 stimato sulla base dei preconsuntivi 2023; in base al consuntivo 2023 si evincerebbe un minore costo del gestore rispetto a quanto riconosciuto; è possibile recuperare la differenza sul PEF 2026/27?)
- APPLICAZIONE METODO: E' possibile riaprire un PEF infra-periodo per abbassare il valore delle ET rispetto a quanto approvato nella predisposizione biennale, in modo da garantire immediatamente il beneficio di minori costi all'utenza?

**Delibera 2/2021 articolo 1.4: Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.**

# Detrazioni 1/2

In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti

● Foglio di INPUT: Detrazioni di cui al comma 4.6 delibera 363/2021/R/Rif

TOTALE DELLE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 4.6 DELLA DELIBERA 363/2021/R/RIF PER I COSTI VARIABILI

	2024					2025				
	gest1	gest2	gest3	totale gestori	comune	gest1	gest2	gest3	totale gestori	comune
CRT <sub>a</sub>				-					-	
CTS <sub>a</sub>				-					-	
CTR <sub>a</sub>				-					-	
CRD <sub>a</sub>				-					-	
COI <sub>exp,11&amp;TV,a</sub>										
CQ <sub>expIV,a</sub>										
COI <sub>expIV,a</sub>										
b										
AR <sub>c</sub>										
b(AR <sub>c</sub> )										
b										
ω <sub>c</sub>										
b(1+ω <sub>c</sub> )										
AR <sub>sc,c</sub>										
b(1+ω <sub>c</sub> )AR <sub>sc,c</sub>										
Quota residua relativa a RCND <sub>iv</sub>										
Quota residua relativa alle componenti RCU <sub>iv</sub>										
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità				-					-	




# Varie PEF e nuove delibere

- In merito al procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), che Arera intende concludere entro luglio 2025, ci dobbiamo aspettare che verranno confermati e/o ampliati ulteriormente i parametri che consentono di alzare il limite di crescita delle entrate tariffarie, tenuto conto che permane l'esigenza di recuperare sia la dinamica inflazionistica sia i costi precedentemente "cappati"?

Non conosciamo elementi ad oggi per fare previsioni tuttavia l'indice ISTAT ha l'andamento seguente

**FIGURA 3. INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO NIC PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO**

Gennaio 2020 – gennaio 2025, variazioni percentuali tendenziali (base 2015=100)



- In merito al procedimento per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti, che Arera intende concludere entro luglio 2025, ci dobbiamo aspettare che la nuova regolazione sarà da applicare già dal 2026? «

E' ragionevole attendersi l'entrata in vigore dal 2026 auspicabilmente con un regime transitorio e di avvio graduale

## **d.lgs. 201/22 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**

articolo 7

«le medesime Autorità predispongano schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo secondo quanto disposto dalle discipline di settore (comma 2) oltre ad individuare i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (comma 1) e rinvenibili anche nella sezione “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL” del portale telematico di cui all’articolo 31 del medesimo d.lgs. 201/22;»

- l’articolo 24 comma 2,
  - “il contratto (...) contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell’affidamento, l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate”.

- **DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023  
385/2023/R/RIF  
SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI**

**I contratti di servizio in essere devono essere resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all’Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024;(ndr 30 agosto 2024)**

- Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) **«enti locali»**: gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- b) **«enti competenti»**: **gli enti cui alla lettera a)**, nonché **gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini** di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento;

**Si ritiene in proposito che nei casi in cui il contratto di servizio sia attualmente in capo ai Comuni, la sottoscrizione del contratto continui a spettare a questi ultimi, fermo restando l'obbligo della trasmissione ad ARERA del documento a carico dell'EGATO, nonché l'ovvia esigenza di concertazione di taluni degli elementi di integrazione contrattuale su cui l'EGATO eserciti la propria competenza.**

Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, **l'Ente territorialmente competente si impegna a** ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

**a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;**

**b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;**

c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

### Articolo 13

#### Obblighi in materia di qualità e trasparenza

- 13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.
- 13.2 [Nel caso in cui siano previste successive variazioni] Le Parti danno atto delle variazioni programmate relative all'introduzione di *standard* e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento.

[INDICARE LE VARIAZIONI PROGRAMMATE, CON INDICAZIONE DELLE TEMPISTICHE IMPLEMENTATIVE, RELATIVE ALL'INTRODUZIONE DI STANDARD E LIVELLI QUALITATIVI MIGLIORATIVI (O ULTERIORI) OVVERO AL PASSAGGIO IN UNO SCHEMA REGOLATORIO MIGLIORATIVO. IN ALTERNATIVA INDICARE LA SEZIONE DEL CONTRATTO IN CUI SONO RIPORTATE LE SUDETTE MODIFICHE PROGRAMMATE]

- 13.3 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

[INDICARE I CRITERI AMBIENTALI MINIMI/PREMIANTI APPLICATI AL SERVIZIO AFFIDATO O LA SEZIONE DEL CONTRATTO OVE GLI STESSI SONO RIPORTATI.]

La carta della qualità ci aiuta a valutare la congruità dei costi grazie alla descrizione della quantità e qualità dei servizi resi

Per quanto concerne i Criteri ambientali minimi (Cam), relativamente ai contratti in essere, bisogna eseguire una ricognizione dei CAM già previsti nel contratto

Per gli affidamenti successivi alla entrata in vigore dei CAM, invece, i contenuti tecnici previsti nei CAM stessi devono trovare espressione nel contratto di servizio.


**Corrispettivo: Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente. [INDICARE I CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO AFFIDATO OVVERO DELLE SINGOLE ATTIVITÀ CHE LO COMPONGONO, PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO]**

Da un punto di vista tecnico in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, **le entrate tariffarie determinate ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori**, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

Per adempiere alle disposizioni regolatorie è NECESSARIA un'attività di collaborazione e condivisione tra uffici comunali.

L'approccio al metodo ed al mondo regolatorio è multidisciplinare ed impone che vi sia una stretta relazione e scambio di competenze tra i vari uffici.

Solo dalla sana collaborazione si potranno utilizzare appieno le potenzialità del metodo regolatorio ed utilizzare al meglio le leve ivi contenute.



**ARERA**

# Piano economico di affidamento

● Foglio di calcolo: Entrate tariffarie di riferimento post detrazioni di cui al comma 4.6 delibera 363/2021/R/Rif

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

	Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo VARIABILE								
	2024					2025			
	gest1	gest2	gest3	totale Gestori	comune	gest1	gest2	gest3	
$CRT_a$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$CTS_a$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$CTR_a$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$CRD_a$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$CO_{exp,116,TV,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$CQ_{exp,TV,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$COI_{exp,TV,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	n.d.	-	-	-	-	-
$AR_a$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b><math>b(AR_a)</math></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	n.d.	-	-	-	-	-
$\omega_a$	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
$b(1+\omega_a)$	-	-	-	n.d.	-	-	-	-	-
$AR_{sc,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b><math>b(1+\omega_a)AR_{sc,a}</math></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quota residua relativa a $RCND_{TV}$									
Quota residua relativa alle componenti $RCU_{TV}$									
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scostamento $COS_{exp,TV}$									
Scostamento $COV_{exp,TV}$									
Recupero $COI_{exp,TV}$ (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero $CQ_{exp,TV}$ (solo se a vantaggio degli utenti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero $CO_{exp,116,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente									

**26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:**

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- **provvedimenti di regolazione dell'Autorità**;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

# Contratto equilibrio economico finanziario

In merito agli adempimenti previsti delibera 385/2023, il Comune di XXXXXXXX facente parte dell'ATO Napoli 2, ha riscontrato, come altri Comuni, notevoli difficoltà per l'adeguamento allo schema tipo, con la redazione dell'addendum al contratto d'appalto in essere. Si chiede se l'adeguamento alla delibera 385/2023, possa portare

- 1) condizioni meno favorevoli per il Comune,
- 2) compromettere l'equilibrio operativo e finanziario del Comune;
- 3) condizioni differenti rispetto al PEF e eventuale rischio di contenzioso con il gestore;
- 4) difficoltà interpretative in caso di contratto tra le pattuizioni vigenti e quelle inserite nel nuovo schema di contrattuale e non inserite negli allegati di gara. «

**RIPORTARE ALLA PARTE GENERALE**

# Contratto di servizi

"La scadenza dei termini di aggiornamento del Contratto di Servizio allo schema tipo di ARERA è un termine prescrittivo? era lo scorso 20.8.2024. Che cosa succede nei Comuni che non hanno ancora provveduto ad aggiornarlo? Cosa rischiano da parte dell'Autorità? Nei contratti di appalto di servizi di igiene urbana, retti da un vecchio contratto di servizio che prevede il canone ed il meccanismo di adeguamento ISTAT, come verrà definito il corrispettivo 2025, qualora il contratto di servizio non sia ancora stato adeguato allo Schema tipo di ARERA, con il PEF approvato (colonna gestore post detrazioni ex 4.6) oppure con il consueto Canone contrattuale?"

# Contratti

ETEROINTEGRAZIONE DEI CONTRATTI Con delibera n. 385 del 3 agosto 2023 ARERA ha adottato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani fissando i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, prevedendo l'obbligo di adeguare i contratti vigenti allo schema tipo entro 30 giorni dall'adozione delle determinazioni di aggiornamento del PEF. Ad oggi, tuttavia, il RUP e il DEC, soggetti esterni al Comune e appartenenti all'ente sovracomunale ARO BA 4, non hanno provveduto ad adeguare il contratto in essere tra il Comune di Altamura e il Gestore del servizio di igiene urbana allo schema tipo adottato da ARERA, nonostante i diversi solleciti da parte del Comune. Si chiede quali siano gli strumenti a disposizione del Comune in questa situazione per ottenere l'adeguamento del contratto alla normativa in vigore.

**COMPETENZA DEL COMUNE E DELL'ARO NON DEL RUP E DEL DEC**

# Contratto di servizi

Il nuovo contratto di servizio, previsto dalla Delibera 385/2023, deve corrispondere al Totale del PEF GREZZO oppure si può stabilire un prezzo maggiore visto che il Gestore stesso ritiene che si possa derogare visti i costi di servizio sono lievitati?

**BISOGNA RIFERIRSI AL PEFA NON AL PEF GREZZO**

# Contratto tipo qualità

- Come si deve applicare la previsione dell'art. 17.2 della Delibera 385/2023 (Contratto Tipo) che prevede a carico dell'ETC la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore ad ARERA ed all'ETC. Tale verifica sui dati registrati, infatti, risulta di difficile interpretazione, visto che la verifica degli standard del TQRIF ARERA, tramite i suddetti dati registrati, risulta di competenza di ARERA.

## **N.B** Articolo 20 *Sanzioni*

L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

# Contratto PEF ed eterointegrazione

Nell'ambito dell'istruttoria avviata per l'eterointegrazione del contratto ai sensi della deliberazione ARERA 3 agosto 2023 385/2023/r/rif, relativamente a un contratto esistente sottoscritto nel 2023 e con scadenza nel 2028, in caso il Gestore del servizio di raccolta/trasporto rifiuti e spazzamento preannunci, e poi confermi con il PEFA, il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario senza che l'ETC ne riconosca le motivazioni, qual è la visione di IFEL sui possibili scenari?

2 POSSIBILI SCENARI. 1. RESCISSIONE DEL CONTRATTO (IPOTESI) OPPURE

2. ISTANZA DI SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA

# Conferimento in discarica

- L'art. 1 comma 49 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (bilancio dello Stato 2025) ha modificato il numero 127 sexiesdecies della parte III della tabella A del D.P.R. 633/1972, escludendo dall'applicazione agevolata il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, per i quali l'IVA passa dal 10 al 22%. La modifica del regime IVA di cui alla L. 207/2024 può rientrare tra le circostanze straordinarie che consentono di presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria?

Dipende se c'è effettivo disequilibrio diseconomico finanziario

# Entrata in vigore schema tipo del bando rifiuti e nel frattempo....

27/12/2024  
Approvazione  
delibera  
596/24  
Schema tipo  
bando  
gestione rifiuti

2025 bandi coerenti  
con la regolazione  
vigente MTR2 – TQRIF e  
TITR –impianti minimi  
e schema contratto di  
servizio 385/23

- Completamento Bando Arera con le  
risultanze delle seguenti delibere
- MTR3
  - Aggiornamento della regolazione della  
qualità tecnica nel settore
  - Unbundling
  - Articolazione dei corrispettivi
  - Perequazione ambientale e sociale?

Entrata in vigore  
01/01/2026

# Gara

Nella Regione Puglia le gare del servizio sono di competenza dell'ARO a cui il comune appartiene, nel caso di un comune che ha una società in house, considerato che a tal proposito Arera non riferisce nulla, come si deve procedere a fare la gara del servizio?

**ALLA SOCIETA' IN HOUSE SI FA AFFIDAMENTO**

# Gare varie

- BANDO DI GARA-RAPPORTO PEFA-PEF: Il PEFA di affidamento derivante da offerta di gara è vincolante come valore massimo per il valore dei PEF annuali determinati in corso di concessione ai sensi di MTR?
- BANDO DI GARA-RAPPORTO PEFA-PEF: Le eventuali rimodulazioni che si dovessero generare , se non recuperate entro la fine della concessione, rientreranno nel valore di subentro?
- BANDO DI GARA-RAPPORTO PEFA-PEF: In sede di gara, l'offerta sulla valorizzazione dello Xa deve tradursi in un'offerta economica o ha solo natura finanziaria? cioè l'ammontare derivante da tale offerta deve /può essere detratto dai costi riconoscibili al gestore o genera esclusivamente rimodulazioni?
- BANDO DI GARA-PARTE ECONOMICA DELL'OFFERTA: I ribassi ex 11.5 delibera 596 sono ulteriori rispetto alle valorizzazioni ex 11.1?"

# Varie affidamenti gare

- In caso di nuovo affidamento del servizio come vengono regolati i costi “cappati” presenti nei PEF degli anni precedenti che sono stati rinviati ad annualità successive?
- La gara per l'affidamento del servizio prevista per il 2025 come “impatta” sulla determinazione dei PEF che verranno predisposti per il prossimo periodo regolatorio 2026-2029?

**Grazie per  
l'attenzione**

## **Walter Giacetti**

- Esperto Ifel per la regolazione rifiuti
- Direttore Tecnico Ecoambiente srl

[waltergia68@gmail.com](mailto:waltergia68@gmail.com)

## **- Francesco Iacotucci**

- Esperto Ifel per la regolazione rifiuti
- Membro struttura Tecnica ANCI

[f.iacotucci@gmail.com](mailto:f.iacotucci@gmail.com)